

RIENTRA TRA I TRUST OPACHI - 10 APRILE 2017 ORE 06:00

Il trust autodichiarato in favore di disabili è fiscalmente operativo

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Nicola Guaragnella - Avvocato, Loconte & Partners

Un trust autodichiarato istituito secondo le previsioni della legge Dopo di Noi per fornire assistenza in favore di persone con disabilità grave deve essere considerato fiscalmente operativo ai fini delle imposte dirette e rientra nella categoria dei trust “opachi”. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, compiendo un notevole passo in avanti rispetto alla prassi precedente. Di questi temi se ne parlerà ??? .

Il **trust autodichiarato**, in cui le figure del disponente e del trustee coincidono, ha conosciuto vicende alterne in Italia, anche per via della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E/2010, che evidenzia come “non possano essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi”.

Alla luce di tale previsione, i trust autodichiarati sono stati spesso considerati dall’Amministrazione finanziaria inesistenti dal punto di vista dell’imposizione dei redditi da essi prodotti; conseguentemente, i redditi generati dai trust sono stati assoggettati a tassazione in capo ai loro disponenti, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.

Non condividendo tale approccio, che considera tout court tutti i trust autodichiarati quali strutture meramente interposte rispetto al disponente, un contribuente ha provveduto a presentare un’apposita istanza di interpello per richiedere chiarimenti circa la **corretta qualificazione** di un trust autodichiarato che lo stesso vorrebbe istituire a favore del figlio disabile, secondo le disposizioni previste dalla **legge Dopo di Noi** (legge n. 112/2016).

Più nello specifico, l’istante ha evidenziato che il trust dovrebbe perseguire il preciso obiettivo di fornire assistenza al figlio disabile e che la scelta di nominare la madre (soggetto disponente) come trustee sia perfettamente funzionale rispetto alla causa in concreto del trust, in quanto i genitori sono senza ombra di dubbio i soggetti più adeguati ad occuparsi direttamente dei figli, a prestare loro assistenza e nel caso a gestire un determinato patrimonio in loro favore.

Per tali motivi, secondo l’opinione espressa dallo stesso contribuente nella propria istanza di interpello, il trust da istituirsi non può essere considerato quale mera interposizione fittizia. Al riguardo si evidenzia come, effettivamente, l’apporto dei beni in trust andrà a modificare sostanzialmente l’attuale rapporto in essere tra il disponente ed i suddetti beni, poiché in capo a

tale soggetto, che assumerà la qualità di trustee, vi sarà l'obbligo di gestirli in favore del beneficiario e secondo gli obiettivi prefissati nell'atto istitutivo.

Tale tesi è stata condivisa anche dall'Amministrazione finanziaria, che, nella risposta all'interpello, dapprima ribadisce come l'art. 6, comma 2, della legge Dopo di Noi disciplini i trust aventi come "finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti" e, in seguito, sostiene che i trust che rispettino i requisiti e le finalità di cui alla legge n. 112/2016 debbano essere considerati **fiscalmente operativi** ai fini delle imposte dirette.

In tal senso è interessante rilevare come sia stato finalmente effettuato un notevole **passo in avanti** e come l'Agenzia delle Entrate abbia mostrato una maggiore sensibilità nell'analizzare il singolo caso di specie per cui viene istituito un trust autodichiarato, senza che questo debba venir considerato fiscalmente interposto a prescindere da quelle che sono le reali conseguenze in capo al soggetto disponente.

Accertata l'effettiva operatività del singolo trust autodichiarato ai fini delle imposte dirette, la risposta all'interpello fornita dall'Amministrazione finanziaria ha affrontato un'ulteriore questione di rilievo: la qualificazione del trust istituito secondo le disposizioni della legge sul Dopo di Noi come **trust opaco**.

In merito appare opportuno ricordare come il trust, con la legge Finanziaria 2007, sia stato inserito tra i soggetti passivi IRES elencati nell'art. 73 TUIR.

Tuttavia, l'art. 73, comma 2 prevede che:

"Nei casi in cui i **beneficiari** del trust siano **individuati**, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali".

Conseguentemente, sotto il profilo fiscale occorre distinguere **due categorie**:

- **trust trasparenti**: sono trust con beneficiari individuati, titolari di un diritto attuale alla percezione dei redditi o di una frazione di essi, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi.
- **trust opachi**: sono trust senza beneficiari individuati ai fini del reddito, il quale viene tassato direttamente in capo al trust.

Nel primo caso la norma prevede che i redditi vengano **imputati direttamente in capo ai beneficiari** e qualificati come **redditi di capitale** ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera g-*sexies*) TUIR. In deroga al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione, seguendo il principio della competenza economica.

Nel secondo caso, invece, essendo il trust opaco, i redditi percepiti scontano l'**imposizione in capo al trust** stesso secondo l'aliquota prevista per l'IRES. In questa seconda categoria vengono fatti rientrare anche i trust cosiddetti "di scopo", ossia quei trust funzionali al perseguimento di un determinato fine.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E/2007, affinché il trust si qualifichi come trasparente il beneficiario non deve essere solamente nominativamente individuato, ma deve anche risultare titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata.

Nel caso di un trust istituito per il sostentamento di un **soggetto debole**, l'eventuale qualificazione del trust come "fiscalmente trasparente" comporterebbe l'**insorgenza di obblighi fiscali** in capo al **beneficiario**: l'Agenzia esclude questa ipotesi, affermando che il soggetto disabile non può essere correttamente qualificato in senso giuridico come beneficiario dei beni del trust quanto, piuttosto, come fruitore dell'assistenza in cui risiede lo scopo "esclusivo" della costituzione del trust stesso.

Questa interpretazione discende dalla lettura dell'art. 6, comma 2, della legge sul Dopo di Noi, secondo il quale i trust devono perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.

In conclusione l'Agenzia, qualificando il trust come un **trust di scopo** e quindi **senza un beneficiario individuato** ritiene che questo debba rientrare nella categoria dei trust "**opachi**", i cui redditi prodotti sono tassati direttamente in capo al trust.

Tale soluzione segue l'orientamento già espresso dalla stessa Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 278/E del 2007, con cui aveva già considerato quale trust di scopo un trust istituito per assicurare vita natural durante l'assistenza necessaria ad un soggetto incapace di intendere e volere.

Salone del Risparmio

11-13 aprile - MiCo - Milano

Non perdere l'occasione di un confronto con i più autorevoli esperti in materia.

Iscriviti ora alla conferenza del 13 aprile 2017

"Dopo di noi. Pianificare la successione e tutelare i soggetti più deboli"